

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA
IMBUSTAMENTO, NOTIFICA E SERVIZI ACCESSORI RELATIVI A VERBALI DI
ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI TRATTATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL
COMUNE DI GENOVA**

=°=°=°=

Contratto fra GENOVA PARCHEGGI S.p.A. e per l'esecuzione a favore di Genova Parcheggi S.p.A., società partecipata del Comune di Genova, del servizio di stampa imbustamento, notifica e servizi accessori relativi a verbali di accertamento di violazioni trattati dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Genova

SCRITTURA PRIVATA

L'anno, il giorno ... del mese di in Genova, con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131

t r a

Genova Parcheggi S.p.A., con sede in Viale Brigate Partigiane 1, 16129 Genova, C.F. e Partita Iva 03546590104, rappresentata dal Dott. Santiago Vacca nato a Loano il 16/08/1963 e domiciliato presso la sede Aziendale, nella qualità di Amministratore Unico, di seguito Genova Parcheggi

e

La società Aggiudicataria, con sede in, Via, C.A.P. C.F. e Partita Iva, iscritta alla Camera di Commercio di, rappresentata dal Sig. nato a il nella sua qualità di di seguito Aggiudicataria

premesse

- che con verbale di Assemblea dei Soci del 29/04/2019, Genova Parcheggi, società a capitale pubblico, ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, al conferimento in appalto del servizio di stampa imbustamento, notifica e servizi accessori relativi a verbali di accertamento di violazioni trattati dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Genova per la durata di anni tre, per un importo complessivo a base di gara, opzione esclusa, complessivamente di € 5.300.000,00 (cinquemilionitrecentomila/00);
- che in base alle successive valutazioni tecniche di dettaglio l'importo complessivo a base di gara per la durata di anni tre, opzione esclusa, è risultato essere pari a € 5.250.445,76

(cinquemilioniduecentocinquantamilaquattrocentoquarantacinque/76);

- che Genova Parcheggio S.p.A. ha aderito alla Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova (S.U.A.C.) sottoscrivendo l'apposita convenzione in data 18 settembre 2012, successivamente prorogata in data 18.09.2014, e rinnovata con la D.D. 2019-152.0.0-6 del 12/02/2019;
- che l'espletamento della procedura è stato affidato alla Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova (S.U.A.C) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in virtù della convenzione in vigore;
- che il relativo Bando di gara è stato pubblicato con le modalità previste dalla normativa vigente;
- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico n. del – n. ... del redatti durante le sedute di gara ed ai quali si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente, a
- che, con successiva determinazione dirigenziale della S.U.A.C. - STAZIONE UNICA APPALTANTE del Comune n. del esecutiva, la SUAC ha aggiudicato definitivamente il servizio di cui trattasi a
- che sono state effettuate, con esito positivo, le opportune verifiche delle dichiarazioni presentate in sede di gara e la verifica dei requisiti e nulla osta all'affidamento del servizio su indicato;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1°) – OGGETTO DEL CONTRATTO

Genova Parcheggio, come sopra rappresentata, affida pertanto all'Aggiudicataria che, come sopra costituita, accetta, il servizio di stampa imbustamento, notifica e servizi accessori relativi a verbali di accertamento di violazioni trattati dal corpo di Polizia Locale del Comune di Genova.

I predetti servizi dovranno essere prestati secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale con i relativi allegati.

Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Speciale all'art. 3.

Con la stipula del Contratto, l'Aggiudicataria si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Genova Parcheggio a prestare i servizi postali per la durata del presente Contratto, sino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

L'impresa prende atto e accetta che nel caso in cui il Comune di Genova non proceda all'assegnazione del servizio a Genova Parcheggio alla scadenza del contratto di servizio in corso tra Genova Parcheggio e Comune di Genova per l'espletamento del servizio di gestione di fasi amministrative della procedura contravvenzionale, e/o revochi il contratto di servizio in corso, il

servizio *de quo* potrà risolversi anticipatamente senza che alcunché sia dovuto al fornitore oltre al corrispettivo per i servizi effettivamente prestati, non rispondendo più la fornitura in oggetto alle esigenze di Genova Parcheggi S.p.A. La scadenza dell'attuale contratto di servizio in corso tra Genova Parcheggi S.p.A. e Comune di Genova, con assegnazione in house providing, è il 30/06/2020, con opzione di proroga tecnica di ulteriori 6 mesi.

L'impresa prende atto ed accetta che varranno gli importi per i quantitativi di servizi effettivamente erogati e che non potrà avanzare alcuna pretesa qualora, al termine della durata del Contratto, siano richieste da Genova Parcheggi prestazioni di servizi postali per quantitativi inferiori rispetto alle quantità stimate. I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere erogati su tutto il territorio nazionale.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si rinvia ai documenti di gara (C.I.G. 807432254C), di cui alla Determinazione Dirigenziale di assegnazione n.....della S.U.A.C., che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'Aggiudicataria s'impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nella propria offerta.

ARTICOLO 2°) – DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA, OPZIONI E RINNOVO CONVENZIONALE

La durata dell'appalto è di 36 mesi solari continuativi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Genova Parcheggi si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per una durata pari a 36 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Aggiudicataria mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata (proroga tecnica) per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, e comunque per un tempo non superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 3°) – IMPORTO CONTRATTUALE

Le Parti come sopra costituite dichiarano che al netto dell'I.V.A. l'importo complessivo del servizio assegnato ammonta ad € _____, e che quindi ammonta ad € _____ per prestazioni vere e proprie ed € _____ per oneri della sicurezza da interferenze.

L'importo contrattuale potrà subire oscillazioni entro il limite del quinto a seconda delle effettive prestazioni richieste da Genova Parcheggi e rese dall'Aggiudicataria.

L'importo contrattuale è quello indicato dall'Aggiudicataria in sede di gara nella propria offerta economica, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ferma restando la determinazione a consuntivo sulla base delle quantità effettive secondo gli importi unitari offerti come da offerta economica.

ARTICOLO 4°) – MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Il presente servizio viene conferito ed accettato fra le Parti a tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità contenute nel Capitolato speciale, nei documenti di gara e relativi allegati, comprese le eventuali migliorie presentate dall'Aggiudicataria in fase di offerta.

Genova Parcheggi e l'Aggiudicataria, come sopra costituite dichiarano di ben conoscere e di accettare il Capitolato Speciale e gli altri documenti di gara, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 5°) – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

L'Aggiudicataria emetterà fatture elettroniche mensili sulla base dei servizi resi applicando i prezzi offerti in sede di gara alle quantità effettivamente prestate per ciascun servizio nel mese di competenza, le quali devono essere corredate da un report relativo ai quantitativi trattati nel mese appena concluso, redatto in modo tale da consentire l'applicazione dei relativi prezzi di offerta.

Qualora Genova Parcheggi dovesse rilevare difformità tra l'importo fatturato e i servizi resi provvederà a segnalare tali difformità all'Aggiudicataria, la quale dovrà provvedere all'emissione immediata di note di credito.

Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 per ogni pagamento verrà operata una ritenuta pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) sull'importo netto delle fatture, la ritenuta dovrà risultare in fattura. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale alla fine del rapporto.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca indicata dall'Aggiudicataria ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'Aggiudicataria, come sopra costituita, si impegna a comunicare, entro sette giorni, a Genova Parcheggi eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Per effetto del D.L. n. 50/2017 Genova Parcheggi rientra tra i soggetti tenuti ad applicare la procedura della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) ex art. 17 ter DPR 633/72. Pertanto le fatture emesse a carico di Genova Parcheggi dovranno evidenziare l'iva di legge con l'annotazione in calce "scissione dei pagamenti (split payment) ex art. 17 ter DPR 633/72".

Genova Parcheggi rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i

seguenti dati: il numero di C.I.G. ed il codice SDI (M5UXCR1).

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., Genova Parcheggio, per singoli pagamenti superiori ad Euro 5.000,00, è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti da notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Genova Parcheggio si impegna a dare all'Aggiudicataria sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, l'Aggiudicataria, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art.3, co. 9°, della L.13/08/2010, n.136, l'Aggiudicataria, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, entro 30 giorni da fine mese data di ricevimento della fattura, ferma restando la regolare esecuzione delle prestazioni nonché la verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL (DURC).

Genova Parcheggio non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito e/o irregolarità delle fatture o da irregolarità da parte dell'Aggiudicataria.

ARTICOLO 6°) – GARANZIE

L'Aggiudicataria ha costituito e consegna alla data della sottoscrizione del presente contratto cauzione definitiva rilasciata in data dell'importo di con i requisiti, nei termini e per l'importo di cui al Capitolato Speciale e al disciplinare di gara, comunque ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del Codice.

A garanzia della corretta esecuzione del contratto l'Aggiudicataria rilascia altresì polizza assicurativa con i requisiti, nei termini di cui al Capitolato Speciale e al disciplinare di gara, con massimale unico pari a € 3.000.0000 a copertura dei danni subiti da Genova Parcheggi o da terzi nell'ambito dell'esecuzione del contratto. La copertura assicurativa ha ad oggetto tutte le inadempienze contrattuali anche se emerse successivamente alla fine del contratto.

L'Aggiudicataria sarà considerata responsabile delle penali e dei danni che per suo fatto, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi venissero arrecati, anche per negligenza, a Genova Parcheggi durante il periodo contrattuale, intendendosi, pertanto, esonerata Genova Parcheggi da qualsiasi conseguenza diretta o indiretta derivante dal servizio prestato dall'Aggiudicataria, la quale si impegna a manlevare e a tenere indenne Genova Parcheggi da eventuali domande risarcitorie di terzi.

Qualora il suddetto contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, le stesse non saranno opponibili a Genova Parcheggi.

L'Aggiudicataria si obbliga pertanto a manlevare, garantire e tenere indenne Genova Parcheggi da qualsiasi pretesa e responsabilità che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi in merito al servizio.

L'Aggiudicataria è responsabile inoltre dell'eventuale inosservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti in materia di gestione della corrispondenza e delle notifiche di verbali di accertamento di violazioni trattati dal Corpo di Polizia Locale.

ARTICOLO 7°) – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Quanto agli obblighi dell'Aggiudicataria si rinvia a quanto contenuto nei documenti di gara e nello specifico all'art. 5 del Capitolato Speciale da ritenersi anche in questa sede integralmente riportato e trascritto.

In particolare sono a carico dell'Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese postali, alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Aggiudicataria si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L' Aggudicataria non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di Genova Parcheggi.

L'Aggudicataria si obbliga espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto;

b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Genova Parcheggi di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Genova Parcheggi;

e) comunicare tempestivamente a Genova Parcheggi le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei responsabili.

L' Aggudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Genova Parcheggi da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Aggudicataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Genova Parcheggi, nonché di dare immediata comunicazione a Genova Parcheggi di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

Genova Parcheggi si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto.

L'Aggudicataria si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, Genova Parcheggi, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

ARTICOLO 8°) - PENALI

Genova Parcheggi effettuerà controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente contratto e del Capitolato Speciale.

In caso di inadeguata esecuzione delle prestazioni richieste, per cause imputabili

all'Aggiudicataria, Genova Parcheggi si riserva di richiamare l'Aggiudicataria ad una corretta esecuzione del servizio e alla rimozione degli inconvenienti determinatisi.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati nonché a tutte quelle contenute nella propria offerta tecnica, l'Aggiudicataria, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti, incorrerà nel pagamento delle sotto elencate penali in rapporto alla gravità della mancata o inesatta prestazione.

Nel caso in cui un atto sanzionatorio, nel corso di una qualunque fase del processo, dovesse essere reso nullo o l'importo della sanzione dovesse essere reso inesigibile per fatto o per colpa dell'Aggiudicataria, dovranno essere rimborsati il corrispettivo valore della sanzione e le eventuali ulteriori spese sostenute.

L'Aggiudicataria dovrà provvedere alla periodica verifica dell'esistenza di tali occorrenze e segnalarle, con atto formale, a Genova Parcheggi entro e non oltre 40 giorni dalla data in cui l'atto è reso nullo o la sanzione inesigibile.

L'inosservanza di tale termine comporterà l'applicazione di una penale aggiuntiva pari a Euro 25,00 (venticinquevirgolazero) per ogni atto non segnalato.

Nel caso in cui per errore dell'Aggiudicataria non venga notificato ovvero venga reso nullo un verbale con o senza propria sanzione ma che preveda adempimenti successivi da parte del destinatario dovranno essere rimborsati oltre al valore della sanzione propria anche il 25% delle sanzioni che da detto verbale sarebbero potute scaturire.

Nel caso di annullamento di un verbale impugnato davanti alle autorità amministrativa o giudiziaria ovvero nel caso di annullamento d'ufficio per colpa dell'Aggiudicataria dovranno essere rimborsati il corrispettivo valore della sanzione e le eventuali ulteriori spese sostenute oltre a Euro 25,00 a titolo di risarcimento per l'attività di difesa dell'atto oltre alle eventuali spese di giudizio liquidate a favore dell'opponente.

Al mancato rispetto delle tempistiche offerte in sede di gara per quanto concerne il tempo effettivo, espresso in giorni lavorativi, intercorrente tra la ricezione del file di flusso per la stampa e il primo tentativo di recapito dovrà essere corrisposta per ogni atto una penale pari a Euro 5,00 (cinquevirgolazero) , per i primi 5 giorni lavorativi di ritardo ed una penale ulteriore pari ad Euro 10,00 (diecivirgolazero) in caso di superamento dei 5 giorni lavorativi di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Al mancato rispetto delle tempistiche previste sub F art.3 del Capitolato Speciale (rendicontazione esiti notifica) offerte in sede di gara per quanto concerne dovrà essere corrisposta per ogni atto una penale pari a Euro 0,50 (zerovirgolacinquanta), per i primi 2 giorni lavorativi di ritardo ed una penale ulteriore pari ad Euro 1,00 (unovirgolazero) in caso di superamento dei 2 giorni lavorativi di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per quanto riguarda il servizio di notifiche degli atti saranno applicate le penali di legge.

Le Parti si danno reciprocamente atto che al presente contratto si applicano le previsioni di

cui al Regolamento emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di misure e modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo del servizio postale allegato A alla Delibera 600/18/CONS. e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 9°) – ULTERIORI PENALI

Fatto salvo quanto indicato nell'art. 8 , nel caso in cui in relazione ai processi di seguito indicati dovesse determinarsi il superamento dei parametri sotto indicati, saranno applicate ulteriori penali commisurate al valore annuo del contratto che sarà determinato sulla base degli importi fatturati dall'affidatario in relazione al Servizio erogato nell'anno di riferimento:

Per il processo di notifica, rinotifica e comunicazione di deposito degli atti d'accertamento, nel caso di mancato rispetto, per fatto o per colpa dell'Aggiudicataria, degli adempimenti previsti per la notifica ovvero dei tempi di legge o d'altra prevista adempienza che determini la nullità dell'atto sanzionatorio per una quota superiore a 1,2% del totale annuo degli atti per cui è dovuta la notifica, dovrà essere corrisposta una penale pari a 0,8% dell' importo contrattuale annuo di affidamento.

ARTICOLO 10°) – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALI CONTRATTUALI

L'applicazione della/e penale/i sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto con comunicazione trasmessa per PEC all'Aggiudicataria.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

L'Aggiudicataria non potrà opporre a Genova Parcheggi la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dalla stessa ditta.

L'Aggiudicataria autorizza Genova Parcheggi a sua insindacabile scelta a trattenere le penalità maturate dai pagamenti in corso ovvero ad escutere la cauzione definitiva ovvero ad attivare la copertura assicurativa.

ARTICOLO 11°) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.

Genova Parcheggi si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 primo comma del Codice, dandone comunicazione all'aggiudicatario, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Le parti convengono altresì che il contratto si risolverà di diritto senza necessità di diffida e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e/o ai sensi dell'art. 108 secondo comma del codice, dandone comunicazione all'aggiudicatario

- e) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- f) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 da ritenersi integralmente riportato e trascritto;
- g) qualora l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo al netto dell'Iva;
- h) violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- i) per falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- j) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- k) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;

- l) qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- m) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso della prestazione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella prestazione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- n) in caso di cessione del contratto;
- o) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara richiesti agli artt. 6 e 7 del disciplinare di gara.

Nelle ipotesi di risoluzione di cui alle lettere da a) a o) il contratto deve intendersi risolto con effetto immediato a far data dalla ricezione della dichiarazione del Committente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa o della facoltà di legge da inviarsi in forma di lettera raccomandata, o mediante PEC.

Le parti convengono che il contratto si risolverà previa contestazione e diffida ad adempiere ex art. 1453 e 1454 c.c. in caso di negligenza nell'esecuzione delle prestazioni, errore nell'esercizio delle attività, sospensione non autorizzata del servizio e inadempimento alle obbligazioni indicate all'art. 7 del presente contratto.

In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo, Genova Parcheggi procederà all'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dalla stessa, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ARTICOLO 12°) - DIVIETO CESSIONE CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

ARTICOLO 13°) - CESSIONE CREDITO

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016, ai fini dell'opponibilità a Genova Parcheggi, le cessioni di credito nei casi consentiti dalla legge devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili salvo rifiuto di Genova Parcheggi con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Genova Parcheggi può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ARTICOLO 14°) - SUBAPPALTO

[da inserire se l'Aggiudicataria ha dichiarato di non voler far ricorso al subappalto]

L'Aggiudicataria, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali. Il Subappalto è vietato.

ARTICOLO 14°) - SUBAPPALTO

[da inserire se l'Aggiudicataria ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. L'Aggiudicataria, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al **40%** dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____

Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di forniture e servizi di cui al comma 3 dell'art. 105 del Codice

2. L'Aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero derivare a Genova Parcheggi o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicataria, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti di Genova Parcheggi, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. L'Aggiudicataria si impegna a depositare presso Genova Parcheggi almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) la copia autentica del Contratto di subappalto; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti economici e/o tecnici, richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e comunque di quanto necessario per legge per l'esecuzione delle attività subappaltate e di quanto previsto dal Codice; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; iv) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Genova Parcheggi procederà a richiedere all'Aggiudicataria l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. L'Aggiudicataria si obbliga a manlevare e tenere indenne Genova Parcheggi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. L'Aggiudicataria si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da Genova Parcheggi inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Aggiudicataria non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Genova Parcheggi né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, Genova Parcheggi può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

9. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

10. Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge.

ARTICOLO 15°) - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.U.V.R.I.)

Non sono stati rilevati rischi da interferenze.

ARTICOLO 16°) – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente il Foro di Genova. In pendenza di giudizio l'Aggiudicatario non sarà esonerato da alcuno degli obblighi assunti con il presente atto. E' esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 17°) – ONERI CONTRATTUALI E FISCALI

Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dalla Gara sono a carico dell'Aggiudicataria che, come sopra costituita, vi si obbliga.

Tutti gli atti relativi alla gara ed i regolamenti citati, ancorché non materialmente allegati al presente atto, sono da intendersi espressamente richiamati e considerati quale parte integrante e sostanziale di esso.

ARTICOLO 18°) – PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

Il Responsabile del trattamento dei dati è

Il Titolare del trattamento dei dati è

ARTICOLO 19°) - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicataria ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da Genova Parcheggio, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Genova Parcheggio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.

ARTICOLO 20°) - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di Genova Parcheggio non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti riservandosi, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

FIRME:

Il sottoscritto, in qualità di procuratore speciale/ legale rappresentante della Aggiudicataria dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Aggiudicataria dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

ARTICOLO 2°) – DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA, OPZIONI E RINNOVO CONVENZIONALE

ARTICOLO 5°) – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

ARTICOLO 6°) – GARANZIE

ARTICOLO 7°) – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ARTICOLO 8°) - PENALI

ARTICOLO 9°) – ULTERIORI PENALI

ARTICOLO 10°) – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALI CONTRATTUALI

ARTICOLO 11°) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.

ARTICOLO 14°) - SUBAPPALTO

ARTICOLO 16°) – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 19°) - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

ARTICOLO 20°) - CLAUSOLA FINALE

FIRME _____